

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 09/07/2015 ed anticipatamente estinto nel mese di agosto 2018, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 5.782,00 a titolo di commissioni non godute, oltre al rimborso degli interessi legali decorrenti dalla data di estinzione anticipata. Costitutosi, l'intermediario eccepisce che dopo la stipula del contratto venivano pagate n. 12 rate e, nel mese di agosto 2016, a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente con l'ATC, veniva incassata la somma di € 8.556,00, pari al TFR maturato. In conseguenza di ciò, il piano di ammortamento originariamente previsto si abbreviava ed il contratto veniva rinfittito alla nuova ATC e venivano incassate n. 9 quote. Nel mese di luglio 2018, a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente con la nuova ATC, veniva comunicato al Fondo Pensione il conto di estinzione anticipata n. *** 662 chiuso alla data del 31/7/2018. Successivamente, nel mese di dicembre 2018, veniva incassato quanto ulteriormente accantonato dalla ricorrente a titolo di TFR fino alla integrale estinzione del finanziamento medesimo, per € 7.892,85, con la conseguenza che, relativamente al contratto n. 254648, sono state versate dal Cliente n. 21 quote ed incamerato TFR complessivo per € 13.180,65. Stante la intervenuta totale estinzione del finanziamento di cui si discute, l'intermediario ha proceduto a rimborsare alla ricorrente la somma di € 779,46 a titolo di quota parte delle commissioni di gestione interna rischio creditizio, a mezzo assegno di traenza n. 2070221284,



regolarmente incassato dalla ricorrente in data 18/01/2019, come del resto espressamente riconosciuto nel testo del ricorso. Secondo l'intermediario, la ricorrente ha, dunque, ricevuto quanto dovuto in base al contratto, il quale distingueva chiaramente tra costi up-front e recurring ed osserva, infine, che le rate totali del piano da prendere come riferimento non sono le originarie 96, bensì 47 così come da piano rimodulato. Ciò premesso, l'intermediario sottolinea che per le 11 rate a scadere, ha rimborsato alla cliente la quota parte degli oneri indicati alle lettere F e G del Modulo Secci, per la quota parte non maturata "pro rata" in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo non più di € 15,03 ma di € 39,98 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione, precisando che parimenti rimborserà al Cliente la quota parte degli oneri indicati alla lettera H del Modulo Secci, per la quota parte non maturata "pro rata" in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo non più di € 26,64 ma di € 39,98 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione. L'intermediario precisa inoltre che, ai fini della determinazione del suindicato rimborso, sono state calcolate solo le rate effettivamente scadute (n. 11) e non le n. 15 quote accodate (anche parzialmente), in quanto non integralmente corrisposte dal debitore alla scadenza pattuita, sono infatti accodate alle fine del piano di ammortamento determinando, quindi, la prosecuzione dello stesso oltre il termine originariamente convenuto. L'intermediario afferma, in ultimo, di aver corrisposto alla ricorrente in data 22-27/03/2019 e dunque ancor prima di ricevere il ricorso la somma di € 375,00, a titolo di spese di istruttoria non godute. Per tutto quanto premesso, l'intermediario chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Questo Collegio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, il Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.



3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento con-venuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Nel caso di specie, il Collegio precisa, preliminarmente, che il calcolo dell'importo retrocedibile al ricorrente debba effettuarsi rispetto alla originaria durata prevista nel contratto di prestito, in quanto è rispetto a tale piano di ammortamento che è stato determinato il costo delle commissioni e degli oneri, anticipatamente corrisposti dal mutuatario.

A tale proposito, il Collegio ritiene che l'intermediario debba integrare il rimborso già corrisposto al cliente, corrispondendo la quota delle commissioni e degli oneri assicurativi, non ancora corrisposti, secondo il prospetto di seguito riportato:

rate pagate	21	rate residue	75	Importi	Metodo pro quot	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>comm. Lett A</i>				2.250,55	1.758,24		1.758,24
<i>comm lett. B</i>				1.022,98	799,20		799,20
<i>comm lett D</i>				600,00	468,75		468,75
<i>comm. Lett F</i>				191,80	44,89		44,89
<i>comm. Lett G</i>				1.249,95	292,54		292,54
<i>comm. Lett H</i>				2.557,40	1.997,97	779,46	1.218,51
			Totale				4.582,13

Sull'importo calcolato, l'intermediario dovrà corrispondere al ricorrente gli interessi legali, decorrenti dalla data del reclamo, quale formale atto di messa in mora.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 4.582,13 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA